

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI D'ITALIA (*)

1. L'Assemblea dei Presidenti:

L'Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Periti Industriali è il momento di incontro e di confronto di tutti i Presidenti dei Collegi Provinciali.

Essa, che per brevità sarà chiamata "Assemblea dei Presidenti", è strumento consultivo sia del Consiglio Nazionale che di tutta la categoria.

2. Convocazione:

L'Assemblea dei Presidenti viene convocata, come si dirà in appresso, al fine di discutere argomenti di particolare importanza per la Categoria e di fornire, di conseguenza, un parere consultivo al Consiglio Nazionale il quale, pur nel rispetto della propria autonomia decisionale e delle proprie prerogative e responsabilità, quale organismo giurisdizionale, è tenuto a considerare le indicazioni scaturite dall'Assemblea.

La convocazione e la gestione dei lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Presidenti è affidata ad un Comitato di Coordinamento che dura in carica tre anni.

Il Comitato designa al suo interno un Coordinatore e un Segretario.

Il Comitato ha sede istituzionale presso il Collegio di appartenenza del Coordinatore in carica. Il Comitato nel periodo di tempo a sua disposizione prima delle convocazioni delle Assemblee dei Presidenti raccoglie le istanze e le proposte riguardanti le tematiche da dibattere provenienti dai Collegi Provinciali, le esamina, le valuta e predisponde l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Presidenti è convocata preferibilmente a Roma, in via ordinaria, almeno 1 (una) volta all'anno.

Ogni convocazione dell'Assemblea dei Presidenti deve essere fatta con preciso Ordine del Giorno nel quale siano chiaramente indicati gli argomenti sui quali i Presidenti saranno chiamati a discutere ed a pronunciarsi, sentita la relazione illustrativa presentata da un relatore.

L'Assemblea dei Presidenti viene convocata altresì quando almeno 1/5 dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali ne facciano espressa richiesta mediante lettera raccomandata.

Il Comitato Organizzatore è tenuto a convocare l'Assemblea dei Presidenti entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Nazionale resta facultato a convocare l'Assemblea straordinaria dei Presidenti con un ordine del giorno dallo stesso redatto, in caso di convocazione urgente, su specifici argomenti.

3. Validità:

L'assemblea dei Presidenti si ritiene valida qualunque sia il numero dei Collegi Provinciali presenti.

4. Votazioni:

Le votazioni, che si terranno durante lo svolgimento dell'Assemblea dei Presidenti saranno regolamentate nel modo di cui in appresso.

Ogni Presidente o suo delegato ha diritto di esprimere un voto;

le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi espressi.

5. Verifica dei poteri:

Non ha diritto di voto e non può essere eletto nel Comitato il Collegio non in regola con i versamenti dovuti al Consiglio Nazionale.

6. Partecipazione e presenza ai lavori:

Ogni Collegio partecipa all'Assemblea dei Presidenti con il proprio Presidente o con un Consigliere del Collegio munito di delega del Presidente.

Ai lavori potranno, comunque, presenziare i Segretari e/o un Consigliere dei Collegi.

7. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Presidenti è presieduta dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento che l'ha convocata, Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Comitato medesimo.

Al Presidente di turno spetterà il compito di dare regolare svolgimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di dare la parola a quanti la chiedono regolamentando i tempi di intervento, di impedire interventi su argomenti non previsti dall'Ordine del Giorno, di presiedere assistito dai due scrutatori, nominati dall'Assemblea, all'operazione di voto.

Per quanto attiene le operazioni di voto, esse dovranno essere eseguite solamente per argomenti posti all'Ordine del Giorno.

8. Partecipazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali:

Durante i lavori dell'Assemblea dei Presidenti tutti i componenti del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali hanno diritto di chiedere d'intervenire sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

9. Spese per lo svolgimento delle Assemblee:

Le spese per le delegazioni provinciali faranno capo ad ogni Collegio ad eccezione delle spese di partecipazione dei Consiglieri Nazionali, della sala, di segreteria e di convocazione che faranno capo al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

10. Pubblicazioni Atti:

Il Comitato di Coordinamento produrrà gli atti delle Assemblee che saranno editi e divulgati dal Consiglio Nazionale a tutti i Collegi Provinciali.

11. Modifiche al Regolamento:

Le modifiche al presente Regolamento potranno venire approvate in sede assembleare ponendole all'Ordine del Giorno e purché ottengano una maggioranza dei 2/3 dei Collegi presenti.

12. Designazione dei Componenti:

La designazione dei componenti del Comitato di Coordinamento avverrà negli ambiti territoriali di cui al punto 2.1 del regolamento elettorale EPPI e sarà composto da n. 2 rappresentanti per ogni Collegio elettorale.

Tale sistema di designazione resterà valido anche per i successivi rinnovi.

13. Comunicazione dei nominativi dei rappresentanti:

Entro 30 gg. dall'ultima convocazione del Comitato in carica, al termine del mandato, dovranno essere comunicati al coordinatore uscente i nominativi dei rappresentanti di cui all'art. 12.

Al ricevimento dei nominativi il Coordinatore uscente provvederà quanto prima alla convocazione dei nuovi rappresentanti per area al fine dell'espletamento dei successivi atti formali e, alla prima convocazione dell'assemblea dei Presidenti, si prenderà atto del Nuovo Comitato Organizzatore.

() Proposte approvate nella 19° Assemblea dei Presidenti del 15.03.1998;
testo ribadito in occasione della 45° Assemblea dei Presidenti del 24 giugno 2006*

Note operative al regolamento per il funzionamento della assemblea dei Presidenti dei Collegi Provinciali d'Italia

La registrazione dei partecipanti verrà effettuata nella prima giornata; i giorni successivi si potranno fare registrazioni aggiuntive su richiesta solo per coloro che fossero arrivati oltre la prima giornata.

Le deleghe, redatte in forma chiara e, possibilmente, su carta intestata del Collegio, dovranno essere depositate in originale al momento della registrazione e non potranno contenere espressioni di voto.

Saranno ammessi al voto – direttamente o per delega – solo i Collegi che risultino registrati.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Nelle singole votazioni i Collegi non presenti alla votazione, se registrati come partecipanti, verranno considerati come astenuti.

Ogni Presidente o suo delegato potrà rappresentare per delega esclusivamente un altro Collegio oltre al proprio.

Il diritto di voto, ai fini della regolarità della posizione contabile del Collegio, potrà essere negato esclusivamente in caso di morosità che abbia dato luogo a provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio Nazionale.

Il voto, a discrezione del Presidente dell'assemblea, in relazione agli argomenti trattati e all'evidenza dei risultati, potrà essere effettuato per alzata di mano senza conta nominativa oppure con chiamata nominativa.